

Piano di previdenza H.0

Valido dal 01.01.2026 e sostituisce tutte le versioni precedenti

Per tutti gli assicurati che si annoverano nella cerchia di persone summenzionata, valgono le seguenti disposizioni del piano di previdenza. Insieme al Regolamento di previdenza Edizione 2025 (denominato di seguito RP) esse costituiscono il regolamento ai sensi della LPP. Il RP può essere consultato o richiesto presso il datore di lavoro o presso la Cassa Pensione dei giardinieri e fioristi. Inoltre si rimanda al sito del nostro istituto di previdenza.

Tutte le definizioni di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a tutti i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Inclusione nella previdenza

confr. cfr. punto 2 RP

L'affiliazione avviene al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare e serve per continuare l'affiliazione in un piano di previdenza. Il salario AVS annuo previsto deve superare CHF 12'000 (2026), riservate rimangono le eccezioni in base alla cifr. 2 RP.

2. Basi di calcolo

confr. cfr. punto 3 RP

A Età determinante e età di riferimento regolamentare

L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corrente e l'anno di nascita. L'età di riferimento regolamentare si raggiunge il primo giorno del mese seguente

- La cessazione dell'attività lavorativa
- L'inosservanza dei requisiti di ammissione
- l'interruzione temporanea (minimo 3 mesi) o permanente della capacità di esercitare la professione o un'altra attività ritenuta confacente alle attitudini della persona assicurata
- il giorno del decesso

al più tardi al compimento del del 70 anno d'età.

La domanda per sostituire il piano di previdenza precedente con questo piano di previdenza, deve essere inoltrata alla Cassa pensione al massimo tre mesi prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare dell' AVS. Un pensionamento flessibile in base alla cifr. 4.6, 4.7 RP è possibile.

B Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario annuo soggetto all'AVS. Il salario assicurato è limitato a CHF 302'400 (2026). Se l'assicurato non è assicurato per l'intero anno civile (p. es. in caso di inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario assicurato risulta dal salario che l'assicurato avrebbe conseguito in caso di occupazione per un intero anno.

C Accrediti di vecchiaia / avere di vecchiaia

L'aver di vecchiaia è formato

- dagli accrediti di vecchiaia individuali
- dal avere di libero passaggio fornito
- dagli eventuali versamenti unici
- dagli interessi corrisposti

La commissione d'assicurazione prende una decisione annuale sul tasso d'interesse applicabile. Le prestazioni di uscita da suddividere in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata e le prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni vengono addebitate all'aver di vecchiaia.

L'importo degli accrediti di vecchiaia annui individuali è pari a:

Età	Aliquota
Uomini	
65 – 70	12.8 %

3. Prestazioni previdenziali

Confr. cfr. punti 4 – 8 RP

Le prestazioni della Cassa pensione vengono versate in aggiunta ad una possibile rendita dell'AVS, del AI o dell'assicurazione militare e d'infortuni. Le prestazioni dell'assicurazione d'infortuni e dell'assicurazione militare hanno la precedenza sulle prestazioni della cassa pensioni.

In caso di indennità, rimangono eventuali riduzioni in conformità con la cifra 8.3. e 8.4. RP riservate.

Se un assicuratore contro gli infortuni secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINV) o l'assicurazione militare (LAM) e tenuto a versare prestazioni per lo stesso caso, viene versata la piena indennità in base al regolamento. La Cassa pensione accorcia però le rendite, se essa insieme all'indennità supera il 90% del guadagno presumibilmente perso.

Come guadagno presumibilmente perso dopo l'età di riferimento regolamentare AVS vale il salario guadagnato poco prima dell'età di riferimento regolamentare. Dopo l'età di riferimento regolamentare valgono come guadagno anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza svizzere ed estere. Fintanto che vengono versate prestazioni assicurative per infortuni o militari, le prestazioni di vecchiaia saranno ridotte allo stesso modo.

A Prestazioni per la vecchiaia

Confr. cfr. punto 4 RP

RENDITA DI VECCHIAIA

L'ammontare della rendita di vecchiaia dipende dall'importo dell'avere di vecchiaia effettivamente disponibile nel momento del pensionamento e dal tasso di conversione stabilito dalla commissione d'assicurazione (allegato 2).

La rendita di vecchiaia deve essere versata, quando l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento regolamentare, rispettivamente se ha chiesto nel ambito del pensionamento flessibile un prepensionamento o un pensionamento parziale.

La pensione viene effettuata in tale misura, in quale la persona assicurata rinuncia al proprio lavoro.

La persona assicurata può chiedere il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia. La rispettiva domanda scritta deve essere inoltrata al più tardi prima del pensionamento alla cassa pensione. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia per figli di pensionato e alle rendite per i coniugi/conviventi.

RENDITE PER FIGLI DI PENSIONATO

La rendita per figli di pensionato ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso di versamento fino ad un avere di vecchiaia di CHF 500'000.00.

La rendita per figli di pensionati è dovuta insieme alla rendita di vecchiaia, se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha figli, che giustificano un diritto alle prestazioni.

B Prestazioni d'invalidità

Confr. cfr. punto 5 RP

Non sono previste prestazioni di invalidità se la persona assicurata diventa incapace di lavorare durante il periodo di differimento. L'indennità di vecchiaia è dovuta a partire dal primo giorno del mese successivo alla fine del pagamento del salario o al pagamento salariale continuato.

C Prestazioni in caso di decesso

Confr. cfr. punto 6 RP

Decede la persona assicurata durante il periodo di differimento, si applica per la determinazione della rendita del coniuge, del compagno di vita e della rendita per orfani dal primo giorno del mese successivo al giorno del decesso come pensionato.

RENDITA PER IL CONIUGE SUPERSTITE

La rendita per coniugi incondizionata corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia in caso di decesso di una persona assicurata attiva.

Decede il beneficiario di una rendita di vecchiaia, corrisponde la rendita del coniuge al 60% della rendita di vecchiaia attuale.

Il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniugi. Il partner di un'unione registrata ai sensi della legge dei partner è uguale al coniuge.

RENDITA PER CONVIVENTI

Una convivenza dà diritto alle prestazioni se, al momento del decesso entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e

- o il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
- oppure la coppia negli ultimi 5 anni ha vissuto ininterrottamente in comunione domestica.

La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i partner dello stesso sesso.

La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i partner e successivamente notificata alla Fondazione.

L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi. Se

il convivente percepisce già una rendita da un'assicurazione di previdenza, non ha diritto alle prestazioni per superstiti

RENDITA PER ORFANI

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde alla rendita per figli di pensionati.

Il diritto alla rendita è esigibile se la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto in base alla cifra 7 RP.

CAPITALE DI DECESSO

L'importo del capitale di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso rispettivamente al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, a condizione tuttavia che l'aver di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per coniugi o conviventi o una corrispettiva liquidazione in capitale.

Il capitale di decesso diventa esigibile se un assicurato decede prima di aver raggiunto l'età di riferimento regolamentare.

Il diritto al capitale di decesso è definito dal punto 6.9 del Regolamento di previdenza e sarà ripartito fra gli aventi diritto.

6. Finanziamento

Confr. cfr. punto 11 RP

A Contributi ordinari

Per il finanziamento dei costi vengono riscossi dagli assicurati e i datori di lavoro dei contributi. Il contributo ordinario annuale è calcolato in percentuale (tasso di contribuzione) del salario assicurato, più CHF 60 di contributo amministrativo. I tassi di contribuzione ammontano a:

Età	Quota
65 - 70	12.8 %

I contributi vengono fatturati al datore di lavoro insieme ai contributi per l'AVS posticipatamente.

B Prestazioni di libero passaggio

Nel piano di differimento gli assicurati non possono computare le prestazioni di libero passaggio.

C Versamenti unici

Nel piano di differimento gli assicurati non possono computare gli acquisti di prestazioni regolamentari.

7. Entrare in vigore

Questo piano di previdenza entra in vigore con la decisione del consiglio di fondazione del 1° gennaio 2025 e sostituisce tutte le spese precedenti.

8. Disposizioni transitorie

Per gli assicurati che hanno un rapporto di lavoro con la società prima dell'entrata in vigore, si applicano le disposizioni del presente piano di previdenza. Per tutti gli assicurati e i pensionati per i quali si è verificato un evento precauzionale prima che entrasse in vigore, vale per le prestazioni il piano previdenziale che era in vigore al momento dell'evento precauzionale. Le eccezioni sono l'età finale e il tasso di conversione, per le quali devono essere applicati conformemente al presente piano di previdenza. Il caso precauzionale sorge con la morte dell'assicurato, con l'inizio del diritto a una rendita dell'AI o con la cessazione del rapporto di lavoro a causa della pensione.

All'assicurato sarà garantito il capitale di vecchiaia esistente il giorno prima della sua entrata in vigore.

Allegato 2: tabelle aliquota di conversione (2026)**Tabella 1**Per avere di vecchiaia **fino a** CHF 500'000

Età	Uomini	Donne				
	tutte annata	fino al annata 1960	annata< 1961	annata 1962	annata 1963	da annata 1964
58	5.588 %	5.708 %	5.912 %	5.872 %	5.833 %	5.795 %
59	5.729 %	5.857 %	6.031 %	5.990 %	5.950 %	5.911 %
60	5.878 %	6.018 %	6.156 %	6.115 %	6.074 %	6.034 %
61	6.037 %	6.192 %	6.291 %	6.249 %	6.207 %	6.166 %
62	6.207 %	6.379 %	6.436 %	6.393 %	6.350 %	6.308 %
63	6.390 %	6.581 %	6.589 %	6.545 %	6.501 %	6.458 %
64	6.587 %	6.800 %	6.754 %	6.709 %	6.664 %	6.620 %
64 03	6.640 %	6.829 %	6.800 %	6.754 %	6.709 %	6.665 %
64 06	6.694 %	6.857 %	6.846 %	6.800 %	6.755 %	6.710 %
64 09	6.747 %	6.886 %	6.892 %	6.846 %	6.800 %	6.755 %
65	6.800 %	6.914 %	6.938 %	6.891 %	6.845 %	6.800 %
66	6.930 %	7.034 %	7.137 %	7.090 %	7.042 %	6.996 %
67	7.066 %	7.159 %	7.350 %	7.301 %	7.252 %	7.204 %
68	7.209 %	7.291 %	7.582 %	7.531 %	7.481 %	7.431 %
69	7.361 %	7.431 %	7.831 %	7.778 %	7.726 %	7.675 %
70	7.523 %	7.580 %	8.100 %	8.045 %	7.992 %	7.939 %

Tabella 2Per avere di vecchiaia **oltre** CHF 500'000

Età	Uomini	Donne				
	tutte annata	fino al annata 1960	annata< 1961	annata 1962	annata 1963	da annata 1964
58	4.386 %	4.420 %	4.521 %	4.491 %	4.461 %	4.431 %
59	4.483 %	4.530 %	4.612 %	4.581 %	4.550 %	4.520 %
60	4.585 %	4.647 %	4.708 %	4.676 %	4.645 %	4.614 %
61	4.694 %	4.772 %	4.811 %	4.779 %	4.747 %	4.715 %
62	4.809 %	4.905 %	4.921 %	4.888 %	4.856 %	4.824 %
63	4.931 %	5.047 %	5.039 %	5.005 %	4.972 %	4.939 %
64	5.061 %	5.200 %	5.165 %	5.130 %	5.096 %	5.062 %
64 03	5.096 %	5.241 %	5.200 %	5.165 %	5.131 %	5.097 %
64 06	5.131 %	5.282 %	5.235 %	5.200 %	5.165 %	5.131 %
64 09	5.165 %	5.322 %	5.270 %	5.235 %	5.200 %	5.166 %
65	5.200 %	5.363 %	5.305 %	5.270 %	5.235 %	5.200 %
66	5.348 %	5.540 %	5.458 %	5.421 %	5.385 %	5.350 %
67	5.508 %	5.730 %	5.621 %	5.583 %	5.546 %	5.509 %
68	5.679 %	5.936 %	5.798 %	5.759 %	5.720 %	5.683 %
69	5.864 %	6.159 %	5.988 %	5.948 %	5.908 %	5.869 %
70	6.063 %	6.401 %	6.194 %	6.152 %	6.111 %	6.071 %

Per la quota dell'avere di vecchiaia fino a un ammontare di CHF 500'000, la conversione è effettuata secondo la Tabella 1. Per la quota oltre CHF 500'000 si applicano le aliquote di conversione della Tabella 2. La commissione d'assicurazione si riserva di adeguare le aliquote di conversione sulla base delle prescrizioni legali, della situazione corrente degli interessi e della prevedibile aspettativa di vita.

Allegato 3: Età di riferimento regolamentare per le donne

Anno di nascita	Età di riferimento regolamentare
1960 e dopo	64 anni
1961	64 anni 3 Mesi
1962	64 anni 6 Mesi
1963	64 anni 9 Mesi
1964 e prima	65 anni